

Lombardia
L.R. 16-12-1989 n. 73
Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 20 dicembre 1989, n. 51, I S.O.

L.R. 16 dicembre 1989, n. 73 ⁽¹⁾.

Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 20 dicembre 1989, n. 51, I S.O.

(2) Si vedano il D.Dirig. 1 marzo 2005, n. 3064: "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano. Approvazione bando per la presentazione dei progetti di filiera e territoriali", il D.Dirig. 27 ottobre 2005, n. 15715: "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la presentazione dei progetti di filiera e territoriali - Scadenza 13 gennaio 2006" e il D.Dirig. 26 maggio 2006, n. 5858 "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la partecipazione di imprese artigiane a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero - Scadenza 3 luglio 2006, il D.Dirig. 26 luglio 2006, n. 8687 "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la presentazione di proposte progettuali di filiera e territoriali, in Italia e all'estero - Scadenza 16 ottobre 2006" il D.Dirig. 21 febbraio 2007, n. 1563 "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la concessione di contributi per la partecipazione di imprese artigiane a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero - Scadenza 31 marzo 2007, il D.Dirig. 22 maggio 2007, n. 5279: "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano. Approvazione bando per la concessione di contributi per progetti a carattere innovativo tra imprese artigiane aggregate - Scadenza 30 giugno 2007, il D.Dirig. 17 luglio 2007, n. 7923: "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la presentazione di proposte progettuali di filiera e territoriali, in Italia e all'estero - Scadenza 28 settembre 2007", il D.Dirig. 9 aprile 2008, n. 3505: "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la concessione di contributi inerenti la realizzazione di percorsi di internazionalizzazione tra imprese artigiane aggregate - scadenza 29 maggio 2008", il D.Dirig. 16 luglio 2008, n. 7778: "Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano - Approvazione bando per la presentazione di proposte progettuali di filiera o territoriali, per la promozione del comparto artigiano - Scadenza 3 ottobre 2008" e il D.Dirig. 27 luglio 2009, n. 7730: «Convenzione Regione Lombardia - Unioncamere Lombardia per la promozione e lo sviluppo del comparto artigiano – L.R. n. 73/1989 – L.R. n. 17/1990 – Approvazione bando per la presentazione di proposte progettuali di filiera o territoriali, per la promozione del comparto artigiano – Scadenza 16 ottobre 2009».

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e oggetto ⁽³⁾.

1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto d'autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.

(3) Articolo prima modificato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 55, comma 1, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 2

Definizione di imprenditore artigiano ⁽⁴⁾.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla *legge 8 agosto 1985, n. 443* (Legge-quadro per l'artigianato).
2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 55, comma 2, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO II

Albo provinciale [e circondariale] ⁽⁵⁾ delle imprese artigiane

Art. 3

(Annotazione al registro delle imprese ⁽⁶⁾).

1. L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
3. Con la qualifica di "impresa artigiana" sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.
4. L'annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7* (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*.
5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'*articolo 9 del D.L. 7/2007*.
6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall'articolo 2.

(6) Articolo prima modificato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 55, comma 3, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(5) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

Art. 4

Natura costitutiva delle annotazioni ⁽⁷⁾.

1. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di "impresa artigiana".

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

(7) Articolo prima modificato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 55, comma 4, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 5

Annotazioni e cancellazioni d'ufficio ⁽⁸⁾.

1. Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.

(8) Articolo prima modificato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 55, comma 5, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6

Funzioni istruttorie dei Comuni ⁽⁹⁾.

[1. Quando le risultanze dell'istruttoria e le certificazioni comunali di cui alla lett. a), quarto comma dell'*art. 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*, non vengano direttamente allegate alla domanda a cura dell'interessato, la commissione provinciale [o circondariale] ⁽¹⁰⁾ per l'artigianato ne fa, senza indugio, richiesta al Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa o la società artigiana.

2. Gli atti istruttori e le certificazioni richieste ai Comuni sono, a seconda dei casi di cui al comma precedente, rilasciati all'interessato o trasmessi alla commissione provinciale [o circondariale] ⁽¹¹⁾ per l'artigianato utilizzando apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente ⁽¹²⁾.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta da parte della commissione provinciale [o circondariale] ⁽¹³⁾ per l'artigianato senza che il Comune abbia provveduto ad inviare le risultanze degli adempimenti di cui al precedente comma, detta commissione, su istanza dell'interessato o d'ufficio, provvede direttamente all'effettuazione dell'istruttoria].

(9) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

- (10) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
- (11) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
- (12) Per modifiche al presente comma si veda il comma 1 dell'*art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1.*
- (13) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

Art. 7

Iscrizione su domanda degli interessati⁽¹⁴⁾.

[1. La commissione provinciale [o circondariale]⁽¹⁵⁾ per l'artigianato, esaminate le risultanze istruttorie ottenute con le procedure indicate nell'articolo precedente e valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, delibera sull'accoglimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento. In tal caso, l'interessato comunica alla competente commissione provinciale o [circondariale] per l'artigianato, mediante notificazione a termine di legge, la formazione del silenzio assenso.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, a seguito di deliberazione di accoglimento della domanda ovvero della comunicazione di formazione del silenzio assenso, ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge a decorrere dalla data dell'iscrizione stessa.

3. Dalla data di presentazione della domanda, gli imprenditori, le società ed i consorzi interessati sono ammessi, sotto condizione, a fruire delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane, nonché di ogni altra provvidenza o privilegio comunque disposto dalla legge, e non incorrono, sino a intervenuta decisione definitiva sull'iscrizione, nelle sanzioni di cui al successivo art. 11.

4. La commissione provinciale [o circondariale]⁽¹⁶⁾ per l'artigianato trasmette d'ufficio alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) competente per territorio le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata alla locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

6. In caso di denegata iscrizione all'albo, la relativa domanda di iscrizione, se presentata entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 4, vale come tempestiva denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la camera di commercio provinciale, la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del registro delle ditte.

7. La comunicazione tardiva di denegata iscrizione, effettuata all'interessato oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, vale come cancellazione dall'albo ed ha effetto dal momento della comunicazione].

(14) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(15) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

(16) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

Art. 8

Iscrizione d'ufficio ⁽¹⁷⁾.

[1. La commissione provinciale [o circondariale] ⁽¹⁸⁾ per l'artigianato procede all'iscrizione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano prodotto la domanda di cui al precedente art. 5.

2. A tal fine gli organismi indicati al quarto comma dell'*art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443*, che riscontrino l'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 6 della stessa legge, nei riguardi di imprese, consorzi e società consortili, sono tenuti a darne immediata comunicazione alle commissioni provinciali [e circondariali] ⁽¹⁹⁾ per l'artigianato, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Per gli accertamenti d'ufficio, la commissione provinciale [o circondariale] ⁽²⁰⁾ per l'artigianato richiede ai Comuni il compimento degli adempimenti istruttori e di certificazione secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

4. Entro dieci giorni dall'inizio della procedura per l'iscrizione d'ufficio la commissione provinciale [o circondariale] ⁽²¹⁾ per l'artigianato ne dà avviso agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Gli interessati possono ottenere gratuitamente copia degli atti in base ai quali la commissione ha avviato il procedimento di iscrizione d'ufficio e presentare adeguate memorie in opposizione.

6. La deliberazione di iscrizione d'ufficio ha efficacia costitutiva e decorre dalla data di effettiva iscrizione all'albo.

7. Le deliberazioni delle commissioni provinciali [o circondariali] ⁽²²⁾ per l'artigianato con cui si procede alla iscrizione d'ufficio vanno trasmesse, oltre che ai soggetti indicati al quarto e quinto comma del precedente art. 7, anche agli interessati ed agli organismi che, con la loro comunicazione, hanno avviato la relativa procedura].

(17) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(18) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

(19) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

(20) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

(21) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

(22) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

Art. 9

Modificazioni, cancellazioni, revisioni dell'albo ⁽²³⁾.

- [1. Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all'albo, nonché dei soggetti iscritti nella separata sezione, debbono essere comunicate alla commissione provinciale [e circondariale] ⁽²⁴⁾ per l'artigianato entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.
3. La cessazione dell'attività dell'impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni dalla relativa data. La cancellazione delle società iscritte nel registro delle imprese deve essere denunciata alla commissione provinciale [o circondariale] ⁽²⁵⁾ per l'artigianato entro trenta giorni dalla data del Decreto del tribunale concernente la cancellazione da detto registro.
4. Le imprese, qualora non abbiano già provveduto in questo senso, sono tenute a comunicare annualmente le modificazioni intervenute nel corso dell'anno solare precedente nel numero degli addetti distinti per collaboratori familiari, dipendenti e soci.
5. La commissione provinciale [o circondariale] ⁽²⁶⁾ per l'artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio. Ogni trenta mesi la commissione provinciale [o circondariale] ⁽²⁷⁾ per l'artigianato provvede alla revisione dell'albo provinciale [o circondariale] ⁽²⁸⁾ delle imprese artigiane avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni ed udendo le organizzazioni sindacali dell'artigianato operanti nella provincia o nel [circondario] ed aderenti a 9 confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla commissione provinciale [o circondariale] ⁽²⁹⁾ per l'artigianato sentito, in ogni caso, l'interessato, che può opporre controdeduzioni. Restano salve le vie di ricorso amministrativo e di impugnazione stabilite dalla legge.
6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa ⁽³⁰⁾.
7. La cancellazione dall'albo, salvo il caso di cessazione dell'attività non comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle ditte tenuto dalla CCIAA.
8. Sono fatte, in ogni caso, salve le particolari fattispecie regolate dal terzo comma e quinto comma dell'*art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443*.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità anche per i consorzi e le società consortili iscritti alla sezione separata dell'albo.
10. La commissione provinciale [o circondariale] ⁽³¹⁾ per l'artigianato dispone d'ufficio la cancellazione della separata sezione dell'albo di consorzi e società consortili, allorché si sia accertato che gli stessi non assolvono o non perseguono più le proprie funzioni e scopi].

(23) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 6, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(24) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

(25) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

- (26) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
- (27) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
- (28) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
- (29) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
- (30) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 101 della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.*
- (31) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*
-

Art. 10

Ricorsi⁽³²⁾.

1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

(32) Articolo prima modificato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 55, comma 7, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 11

Sanzioni⁽³³⁾.

1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;

c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 55, comma 8, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12

Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni ⁽³⁴⁾.

1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei comuni.
 2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della *legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1* (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.
 3. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 1, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.
 4. I comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.
 5. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, al fine di garantire l'uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all'adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.
-

(34) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 55, comma 9, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO III

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

CAPO 1

Istituzione, composizione, costituzione e funzioni delle Commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato

Art. 13

Consulta tecnica per l'artigianato ⁽³⁵⁾.

1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:

a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all'articolo 3 comma 2;

b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;

c) formula pareri in merito ai ricorsi amministrativi di cui all'articolo 10 su richiesta della direzione competente.

2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.

(35) Articolo sostituito dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*, modificato dall'*art. 1, comma 9, lettera a), L.R. 31 marzo 2008, n. 5* e poi nuovamente sostituito dall'*art. 55, comma 10, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 14

Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e [circondariali] per l'artigianato⁽³⁶⁾.

[1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, compresa la componente dei partecipanti a titolo consultivo, sono costituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, durano in carica cinque anni ed i loro membri possono essere rieletti o rinominati.

2. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alla lett. a), terzo comma del precedente art. 13, un Presidente ed un vicePresidente.

3. Ogni commissione provinciale e circondariale per l'artigianato disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno. Tali norme sono approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la commissione consiliare. Nello stesso modo si procede per le eventuali modifiche.

4. Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti con diritto di voto. In caso di parità dei voti, nella votazione a scrutinio palese, prevale quello del Presidente.]

(36) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 15

Sede e servizi delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato⁽³⁷⁾.

[1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia, presso le rispettive CCIAA.

2. Le commissioni circondariali hanno sede nei capoluoghi del circondario presso gli uffici decentrati delle rispettive CCIAA ⁽³⁸⁾.

3. Ai fini di quanto disposto nei commi precedenti, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente, se delegato, previa conforme deliberazione della Giunta Regionale, stipula con le CCIAA apposite convenzioni per l'impianto e la gestione degli uffici di segreteria delle commissioni e l'eventuale costituzione di delegazioni decentrate di detti uffici, nonché per la regolamentazione degli aspetti finanziari e per la disciplina dei rapporti fra registro delle ditte e albo delle imprese artigiane.

4. Le convenzioni possono essere stipulate in unico contesto con l'Unione regionale delle CCIAA, se all'uopo delegata dalle CCIAA stesse].

(37) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(38) Comma abrogato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

Art. 16

Uffici di segreteria delle commissioni provinciali e [circondariali] per l'artigianato ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾.

[1. L'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali [e circondariali] ⁽⁴¹⁾ per l'artigianato, da istituirsi e costituirsi a seguito della stipula della convenzione indicata al terzo comma del precedente art. 15, è diretto dal Presidente della commissione ed il personale addetto, pur mantenendo il rapporto organico con la camera di commercio cui appartiene, opera alle sue dipendenze funzionali.

2. L'ufficio assolve ai compiti di:

a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione degli aventi diritto negli albi provinciali [e circondariali] ⁽⁴²⁾, nonché nella sezione separata, disposte dalle relative commissioni;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza delle rispettive commissioni;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) provvedere al rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione previste dalla presente legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

f) espletare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alle commissioni dalle Leggi Regionali].

(39) Parole soppresse dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

(40) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(41) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

(42) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

Art. 17

Programmi con il sistema camerale a favore della competitività⁽⁴³⁾.

1. La Regione definisce con il sistema camerale la realizzazione di programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde, in attuazione di accordi stipulati ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1* (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

(43) Articolo prima modificato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15* e dall'*art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2010, n. 19* e poi così sostituito dall'*art. 55, comma 11, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 18

Commissione regionale per l'artigianato⁽⁴⁴⁾.

[1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, membri di diritto;

b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;

c) da due esperti, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

3. È compito della commissione:

a) decidere in sede di ricorso in via amministrativa avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) formulare proposte ed esprimere pareri alla direzione generale competente per il coordinamento delle attività svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento interno adottato dalla commissione stessa sulla base di indicazioni della Giunta regionale, ed è trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione della commissione, alla Giunta per l'approvazione; qualora la commissione non provveda entro tale data alla trasmissione, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La funzione di segreteria della commissione è svolta da personale dipendente dalla Giunta regionale ⁽⁴⁵⁾].

(44) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(45) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

Art. 19

Ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato ⁽⁴⁶⁾.

[1. L'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato è costituito da personale regionale appartenente al ruolo organico della Giunta Regionale.

2. L'ufficio, inquadrato nel settore competente dell'amministrazione regionale, è posto alle dipendenze funzionali del Presidente della commissione.

3. È compito dell'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato;

a) predisporre gli atti e svolgere le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti della presente legge e di competenza della commissione;

c) procedere alla verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti della commissione;

d) provvedere agli adempimenti connessi all'attuazione di quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 18 nonché al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali e circondariali;

e) curare ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti affidati alla commissione dalle Leggi Regionali].

(46) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. L'abrogazione è stata confermata dall'art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 20

Spese di funzionamento ⁽⁴⁷⁾.

[1. Le spese inerenti al funzionamento delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato, sono a carico del bilancio regionale.

2. Ai componenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato, spettano l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura prevista dalla *L.R. 22 novembre 1982, n. 63* e successive modificazioni ed integrazioni].

(47) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 21

Indirizzo, coordinamento e vigilanza ⁽⁴⁸⁾.

[1. La Giunta Regionale espleta le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali, [circondariali] ⁽⁴⁹⁾ e regionale per l'artigianato.

2. Le commissioni provinciali, [circondariali] ⁽⁵⁰⁾ e regionale per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale - Settore industria ed artigianato. Essa può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni.

3. Nel caso di impossibilità di regolare funzionamento o di riscontrate gravi violazioni di legge da parte della commissione, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, può, previa diffida, nominare un commissario straordinario, sospendendola dalle funzioni.

4. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della commissione e resta in carica per la durata stabilita nel Decreto di nomina. Tale durata non può in ogni caso superare i dodici mesi.

5. Trascorso detto periodo, ove non siano state rimosse le cause di impedimento al regolare funzionamento, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente e su conforme deliberazione della Giunta stessa, procede con proprio decreto allo scioglimento della commissione ed adotta i provvedimenti preordinati alla sua ricomposizione].

(48) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 12, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(49) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

(50) Parole soppresse dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

Art. 21-bis

Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane ^{(51) (52)}.

1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla *legge 17 agosto 2005, n. 174* (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla *legge 4 gennaio 1990, n. 1* (Disciplina

dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla *legge 22 febbraio 2006, n. 84* (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla *legge 18 marzo 1968, n. 337* (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.

2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

2-bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio ⁽⁵³⁾.

(51) Articolo aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 5 febbraio 2010, n. 7*.

(52) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 28 novembre 2011, n. 6*, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 55, comma 13, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

TITOLO III

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

CAPO 2

Elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato ⁽⁵⁴⁾

Art. 22

Elettorato attivo e passivo ⁽⁵⁵⁾.

[1. Sono elettori gli imprenditori artigiani titolari di impresa individuale e i delegati designati dai soci di impresa societaria, fra i soci imprenditori artigiani della stessa impresa, in ragione di un delegato per ogni impresa societaria iscritta all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane.

2. Sono eleggibili a rappresentanti artigiani della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) del precedente art. 13 i titolari di imprese artigiane aventi sede nella Provincia o nel circondario da almeno 3 anni, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza e che abbiano poteri di rappresentanza della rispettiva azienda.

3. In caso di impresa costituita in forma di società, può essere candidato uno solo dei soci amministratori].

(54) Capo abrogato dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(55) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 23

Sistema elettorale ⁽⁵⁶⁾.

- [1. Ogni artigiano avente titolo a norma del primo comma del precedente articolo esprime il proprio voto in modo diretto, libero e segreto, attribuendolo a liste di candidati concorrenti.
 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti avviene in ragione proporzionale ai voti riportati mediante riparto effettuato nelle singole Province e circondari che costituiscono altrettanti collegi elettorali.
 3. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti previste dal *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*].
-

(56) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 24

Sezioni elettorali ed elenco generale degli elettori ⁽⁵⁷⁾.

- [1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare la divisione del territorio di competenza in sezioni elettorali, indicando il Comune ove le stesse hanno sede e la relativa numerazione progressiva, dandone comunicazione ai sindaci dei Comuni interessati.
 2. Il numero delle sezioni elettorali è determinato in modo che ciascuna di esse comprenda un numero di elettori non inferiore a 120 e non superiore a 600.
 3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, nell'esercizio della tenuta dell'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane provvedono all'aggiornamento annuale dell'elenco generale degli aventi diritto al voto e delle sezioni elettorali che lo compongono].
-

(57) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 25

Seggi elettorali⁽⁵⁸⁾.

- [1. I sindaci dei Comuni scelti come sede di seggio elettorale, entro i successivi quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad individuare i locali adibiti a sedi di seggio e a darne comunicazione al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un Presidente, tre scrutatori e da un Segretario.
3. Il Presidente del seggio elettorale è nominato dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, ed è scelto tra coloro che abbiano già ricoperto tale ufficio in precedenti elezioni politiche o amministrative.
4. Gli scrutatori, scelti tra gli artigiani elettori, sono nominati dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato su proposta dei presentatori delle liste dei candidati.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente del seggio.
6. In caso di assenza temporanea del Presidente del seggio, uno scrutatore, preventivamente scelto dal Presidente stesso, ne assume le funzioni.
7. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio debbono essere presenti almeno tre componenti, tra cui il Presidente o lo scrutatore preventivamente scelto ai sensi del precedente sesto comma.
8. Il seggio elettorale di ogni capoluogo di Provincia e dei circondari di Lecco e Lodi, contrassegnato con il numero più basso, terminate le operazioni di scrutinio, si costituisce in ufficio centrale con compito di provvedere alle operazioni previste dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del successivo art. 31.
9. Per le suddette operazioni l'ufficio centrale è integrato da quattro scrutatori nominati dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e da un Segretario scelto dal Presidente dell'ufficio centrale.
10. Ai componenti i seggi elettorali spettano le indennità di presenza e di rimborso spesa nella misura prevista dalla *L.R. 22 novembre 1982, n. 63* e successive modificazioni ed integrazioni].

(58) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 26

Adempimenti generali⁽⁵⁹⁾.

- [1. Le elezioni degli imprenditori artigiani in qualità di rappresentanti nella commissione provinciale o circondariale per l'artigianato previsti alla lett. a) del primo comma del precedente art. 13 hanno luogo ogni cinque anni.
2. Il Presidente della Regione indice le elezioni e stabilisce con proprio Decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale entro il sessantesimo giorno precedente, la data delle elezioni e ne dà comunicazione ai sindaci dei

Comuni della Regione, ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato e al Presidente della commissione regionale per l'artigianato.

3. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, con manifesto da pubblicarsi entro il quarantacinquesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, ne danno avviso agli elettori].

(59) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 27

Adempimenti preliminari ⁽⁶⁰⁾.

[1. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni, predispongono l'elenco generale degli aventi diritto al voto.

2. Tale elenco contiene in ordine alfabetico i dati anagrafici degli imprenditori artigiani elettori, nonché il Comune in cui è ubicata l'azienda.

3. L'elenco generale degli elettori di ogni Provincia e di ogni circondario, vidimato in calce dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, è depositato in copia presso gli uffici della commissione per essere consultato da chiunque ne abbia diritto.

4. Eventuali errori od omissioni debbono essere segnalati al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato per le regolarizzazioni del caso fino al termine delle operazioni di votazioni.

5. Per ciascuna delle sezioni istituite a norma, del primo comma del precedente art. 24 la commissione provinciale e circondariale per l'artigianato compila in duplice copia la lista degli elettori iscritti; una copia è depositata, per consultazione, presso gli uffici della commissione, l'altra è utilizzata per le operazioni elettorali. Entrambe le copie vidimate in calce dal Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato attestano il numero degli iscritti in ciascuna sezione.

6. I presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato altresì provvedono:

a) entro il ventitreesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere gli avvisi di nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori con i relativi dati anagrafici ai sindaci dei Comuni per la notificazione agli interessati;

b) entro il quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni ad inviare comunicazione scritta a tutti gli aventi diritto al voto con l'indicazione del luogo, dell'orario della votazione e del numero della sezione elettorale di appartenenza;

c) entro il secondo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a trasmettere ai sindaci dei Comuni, nei quali si svolgeranno le operazioni di voto per ogni sezione istituita, per la consegna ai presidenti degli uffici elettorali;

c1) le liste degli aventi diritto al voto;

c2) i verbali in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio;

- c3) le schede elettorali;
- c4) il bollo dell'ufficio elettorale;
- c5) l'elenco dei delegati;
- c6) la cancelleria.

7. Gli adempimenti di cui ai punti c1), c2), c3) e c4) della lett. c) del precedente sesto comma sono eseguiti sulla base di apposito modello approvato dal Presidente della Giunta Regionale ⁽⁶¹⁾.

8. I Sindaci dei Comuni della Provincia e dei circondari interessati provvedono;

a) entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni a notificare ai presidenti di seggio e agli scrutatori le rispettive nomine a mezzo dei messi comunali, dandone altresì comunicazione ai presidenti delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

b) a consegnare, nel giorno fissato per le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni Presidente;

b1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

b2) il verbale in duplice copia delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;

b3) la lista degli aventi diritto al voto assegnati ad ogni ufficio elettorale;

b4) copia dell'atto di formale istituzione dell'ufficio elettorale;

b5) la cancelleria, le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per le votazioni;

b6) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che devono essere affisse nella sala delle votazioni e nelle adiacenze del seggio].

(60) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

(61) Per modifiche al presente comma si veda il comma 1 dell'*art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1*.

Art. 28

Legittimazione alla partecipazione alle elezioni e presentazione delle candidature ⁽⁶²⁾.

[1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a diciotto.

2. Sono legittimati a presentare le liste;

a) le associazioni sindacali dell'artigianato presenti nella Provincia o circondario firmatarie di contratti collettivi di lavoro, anche congiuntamente fra di loro o soltanto fra alcune di loro. In ogni caso ciascuna associazione non può essere presentatrice di più di una lista in ciascuna Provincia o circondario e, qualora nella Provincia o circondario esistano più associazioni aderenti alla stessa confederazione nazionale, dette associazioni sono tenute a presentare una sola lista;

b) gruppi di artigiani regolarmente iscritti all'albo provinciale o circondariale da almeno un anno.

3. Nella fattispecie di cui alla lett. a) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature è effettuata dal Presidente o dal Segretario regionale delle associazioni sindacali dell'artigianato interessate o loro delegati. Mentre nella fattispecie di cui alla lett. b) del precedente comma la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere effettuata da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli iscritti all'albo provinciale o circondariale delle imprese artigiane. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

5. Unitamente alle liste, deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con la firma autenticata a norma di legge e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune della Provincia di data non anteriore a tre mesi.

6. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.

7. Alla lista è allegata l'indicazione di due delegati autorizzati a designare due rappresentanti di lista presso ogni ufficio elettorale.

8. La presentazione delle candidature è effettuata fra le ore 8 del trentanovesimo giorno e fino alle ore 12 del trentacinquesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, all'ufficio di segreteria delle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato.

9. Il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato o un suo delegato rilascia ricevuta degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.

10. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte correttamente ai sensi del precedente terzo comma eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre quarantotto ore per la presentazione di un altro contrassegno;

c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

11. I delegati di liste possono prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dalle commissioni provinciali o circondariali per l'artigianato e delle modificazioni da queste apportate alle liste

dei candidati. La commissione provinciale o circondariale per l'artigianato si torna a riunire l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati nelle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite].

(62) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 29

Manifesto e schede elettorali ⁽⁶³⁾.

[1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato provvede alla stampa e alla trasmissione di un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati ai sindaci della Provincia per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

2. Il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato, entro il decimo giorno antecedente quello delle elezioni, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali].

(63) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 30

Votazioni ⁽⁶⁴⁾.

[1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 6 alle ore 22 del giorno fissato per le elezioni. Nel giorno delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.

3. Alle ore sei del giorno fissato per le elezioni il Presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

4. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il Presidente del seggio lo segnala al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e provvede alla sostituzione degli scrutatori assenti con gli elettori presenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del seggio, provvede il Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

5. Dopo la costituzione del seggio il Presidente accerta l'agibilità del locale e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare la segretezza e la libertà del voto.
6. Il Presidente del seggio, per l'autenticazione delle schede, suddivide tra gli scrutatori un numero complessivo di schede corrispondenti a quello degli iscritti. Le schede saranno di seguito bollate con l'apposito timbro in dotazione al seggio.
7. terminate dette operazioni, il Presidente ammette gli elettori al voto entro e non oltre le ore 8.
8. Gli elettori sono ammessi al voto previa presentazione di un valido documento di identità ai sensi di legge. Uno degli scrutatori riporta gli estremi del documento d'identità ed appone la propria firma nell'apposita colonna della lista della sezione accanto al nome dei votanti.
9. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Le eventuali preferenze eccedenti o attribuite a candidati non compresi nella lista votata sono da considerarsi come non apposte.
10. Le operazioni di voto proseguono fino alle ore 22].

(64) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

Art. 31

Scrutinio e proclamazione degli eletti ⁽⁶⁵⁾.

- [1. terminate le operazioni di voto, il Presidente provvede a chiudere e sigillare le urne contenenti le schede e la sala delle votazioni in modo che nessuno possa accedervi. Rinvia le operazioni di scrutinio alle ore 8 del giorno successivo.
2. Il giorno successivo a quello delle votazioni, constatata l'integrità dei sigilli, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.
3. Terminato lo scrutinio, il Presidente ne certifica il risultato nel verbale riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.
4. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano e non attribuiti, e delle decisioni adottate dal Presidente.
5. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.
6. Un esemplare del verbale viene depositato dal Presidente del seggio o suo delegato nella segreteria del Comune sede di sezione elettorale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
7. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal Presidente, è recapitato immediatamente a mezzo messo comunale, all'ufficio centrale del Comune capoluogo della Provincia o del comprensorio.

8. Il Presidente dell'ufficio centrale, nello stesso giorno delle operazioni di scrutinio, riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

9. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Provincia o del circondario.

10. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

11. L'assegnazione dei diciotto posti di componente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato avviene nel modo seguente;

a) si divide il totale dei voti validi, riportati da tutte le liste dei candidati, per il numero dei rappresentanti da eleggere più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell'effettuare la divisione è trascurata la parte decimale del quoziente; si attribuiscono quindi a ciascuna lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;

b) i posti di rappresentante eventualmente restanti sono attribuiti alle liste di candidati per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, la lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

12. Il Presidente dell'ufficio centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentanti attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

13. Il Presidente dell'ufficio centrale certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale, redatto su modello approvato dal Presidente della Giunta Regionale, e lo trasmette immediatamente al Presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato e al Presidente della Giunta Regionale⁽⁶⁶⁾].

(65) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

(66) Per modifiche al presente comma si veda il comma 1 dell'*art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1*.

Art. 32

Ricorsi⁽⁶⁷⁾.

[1. In Merito alle controversie concernenti la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle elezioni. Il giorno successivo la commissione delibera sui ricorsi e notifica ai delegati di lista le decisioni adottate.

2. In merito alle controversie concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione provinciale o circondariale per l'artigiano entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

3. Contro le decisioni della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato i medesimi interessati possono ricorrere al Presidente della Giunta Regionale entro il terzo giorno successivo alla notifica della decisione stessa].

(67) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*. L'abrogazione è stata confermata dall'*art. 55, comma 14, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, che ha abrogato l'intero Capo II del Titolo III.

TITOLO IV

Norme d'attuazione, transitorie e finanziarie

Art. 33

Prima revisione degli albi delle imprese artigiane.

[1. Prima dell'inizio delle procedure per la costituzione delle nuove commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, secondo le modalità di cui agli articoli del precedente Titolo III, le commissioni provinciali attualmente in carica provvedono, integrate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria di cui all'*art. 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 48*, ad una revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane, affinché risultino compilati secondo le disposizioni introdotte dalla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, ed adeguati agli albi circondariali istituiti ai sensi del precedente art. 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni provinciali per l'artigianato inviano ai Comuni l'elenco delle imprese, sia singole che associate, aventi sede nel Comune stesso.

3. I Comuni, entro i successivi dodici mesi, svolgono le necessarie operazioni istruttorie di cui al precedente art. 6 e ne trasmettono le risultanze, insieme ad eventuali segnalazioni documentate attinenti a procedure d'iscrizione d'ufficio, alle commissioni provinciali per l'artigianato che, entro sei mesi dalla data del ricevimento procedono agli adempimenti di competenza.

4. Alla scadenza di tale ultimo termine hanno inizio le procedure relative alla elezione dei titolari di imprese artigiane nelle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato previste dagli articoli del precedente Titolo 3.

Il periodo di trenta mesi di cui al terzo comma dell'*art. 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443* ed al quinto comma del precedente art. 9 decorre anch'esso dalla data di scadenza del termine indicato ai precedenti terzo e quarto comma.]⁽⁶⁸⁾.

(68) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

Art. 34

Disposizioni per le commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi.

[1. In occasione della prima elezione dei componenti artigiani della commissione per l'artigianato dei circondari di Lecco e Lodi, le funzioni che la presente legge assegna alle commissioni circondariali per l'artigianato nel procedimento elettorale sono svolte rispettivamente dalle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

2. Salvo quanto previsto dal primo comma, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è costituito per ogni circondario un commissariato speciale composto;

a) dal Presidente delle rispettive commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano, che lo presiede;

b) da due commissari designati dalle rispettive commissioni Provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

3. Al commissariato spetta il compito di curare la ricerca della sede, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento delle costituende commissioni circondariali nonché di costituire l'albo delle imprese artigiane dei circondari di Lecco e Lodi mediante scorporo dagli albi provinciali delle imprese artigiane di Como e Milano e di rilevare copia della relativa documentazione dall'archivio delle commissioni provinciali per l'artigianato di Como e Milano.

4. Gli albi stessi sono gestiti dal commissariato fino all'insediamento delle commissioni circondariali per l'artigianato di Lecco e Lodi istituite ai sensi del secondo comma del precedente art. 13.]⁽⁶⁹⁾.

(69) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

Art. 35

Iscrizione di diritto agli albi.

[1. In conformità al disposto del terzo comma dell'*art. 13 della legge 8 agosto 1985, n. 443*, le imprese che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte nell'albo di cui all'*art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860*, sono di diritto iscritte agli albi di cui al precedente art. 3.]⁽⁷⁰⁾.

(70) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.*

Art. 36

Approvazione dei regolamenti delle commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato.

[1. Le commissioni provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato adottano le norme regolamentari di cui al terzo comma del precedente art. 14 e al quarto comma del precedente art. 18, entro sessanta giorni dalla data della loro costituzione.

2. Tali norme sono approvate, secondo le rispettive competenze, dalla e dal Consiglio Regionale entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma precedente.]⁽⁷¹⁾.

(71) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

Art. 37

Convenzione con Unioncamere.

[1. Sino a quando non verrà perfezionata e sarà entrata in vigore la convenzione con le CCIAA, prevista dal secondo comma del precedente art. 15, troveranno applicazione le norme di cui alla precedente convenzione stipulata con l'Unione regionale delle CCIAA in data 8 giugno 1982.]⁽⁷²⁾.

(72) Articolo abrogato dall'*art. 10, comma 6 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15*.

Art. 38

Abrogazione di norme regionali⁽⁷³⁾.

[1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti Leggi Regionali:

a) l'*art. 32 della L.R. 5 dicembre 1981, n. 68* «Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83»

b) l'*art. 3 della L.R. 13 giugno 1975, n. 89* «Autorizzazione di spesa e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 - III provvedimento»].

(73) Articolo abrogato dall'*art. 55, comma 15, L.R. 18 aprile 2012, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 38-bis

Norma transitoria⁽⁷⁴⁾.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla legge regionale recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.

2. Le CPA e la Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA) continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".

(74) Articolo aggiunto dall'art. 55, comma 16, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 39

Norma finanziaria ⁽⁷⁵⁾.

1. Alle spese per le attività oggetto di delega della presente legge e per la realizzazione dei programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde in attuazione di accordi con il sistema camerale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2007, si provvede mediante impiego delle risorse allocate all'UPB 1.2.2.376 "Interventi per la competitività del comparto artigiano" iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

(75) Articolo così sostituito dall'art. 55, comma 17, L.R. 18 aprile 2012, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.